



D.Lgs. 81/2008 TUS | Rev. 10.0 2026
Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali



Ed. 10.0 Codici: 118 (tenere traccia solo dei codici dell'ultima revisione, gli altri vengono shiftati ad ogni rilascio Documento)

Aggiornamenti

Revisioni

Ed. 10.0 Aprile 2026

- 1. Misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori
- 55. Modelli di organizzazione e di gestione
- 74. Scale verticali permanenti
- 82. Verifica efficienza DPI
- 86. Il medico fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica
- 96. Visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope
- 102. Informativa lavoro agile
- 106. Comunicazione RLS
- 118. Tracciamento mancati infortuni

Ed. 9.0 Agosto 2025

- 49. Definita procedura amministrativa unica per la possibilità di lavorazioni nei locali interrati (Art. 65)
- 82. Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (punto aggiornato con Art. 25 c. 1 lettere c, d, e, e-bis)
- 90. Giudizio di idoneità alla mansione dopo ripresa del lavoro (Art. 41 comma 2. e-ter)
- 91. Prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche in sede di visita preventiva dalle risultanze della cartella sanitaria (Art. 41 comma 2-bis)

Ed. 8.0 Ottobre 2023

- 71. Dichiarazione autocertificativa del datore di lavoro utilizzatore attrezzature senza operatore relativa alla formazione/addestramento soggetti utilizzatori
- 89. Richiesta cartella sanitaria e di rischio precedente rapporto (MC)
- 92. Lavoratori distaccati

Ed. 7.0 Dicembre 2022

- 13. Sorveglianza preposto PIMUS
- 48. Ambienti lavoro vincolati
- 60. Esonero abilitazione conduzione generatori di vapore



Ed. 6.0 Ottobre 2022

- 22. Deroga VLE EMC
- 51. Registrazione interventi di addestramento lavoratori
- 65. Comunicazione cessione, dismissione spostamento attrezzature All. VII
- 66. Portale CIVA
- 71 Comunicazione installazione apparecchiature risonanza magnetica

Ed. 5.0 Maggio 2022

- 41. Piano emergenza - Decreto 2 Settembre 2021 / GSA
- 44. Registro antincendio
- 39. Valutazione rischio incendio
- 53. Sollevamento persone con cestelli - Procedura di sicurezza
- 55. Patentino di conduttore di generatori di vapore
- 81. Comunicazione lavoratori autonomi occasionali
- 82. Tirocinanti
- 98. Libro Unico del Lavoro (LUL)

Ed. 4.0 Dicembre 2021

- 3. Valutazione dei rischi NaTech terremoto
- 19. Rumore (PARE)
- 45. Ambienti lavoro interrati
- 62. Uso saltuario su strada di carrelli elevatori
- 63. Odorizzazione gas uso mensa/bagni
- 79. Informativa lavoro agile

Ed. 3.0 Settembre 2020

- 21. Radiazioni ionizzanti (radon)
- 22. Radiazioni ionizzanti (mediche)
- 23. Radiazioni ionizzanti (naturali)
- 74. Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni

Ed. 2.0 Settembre 2019

- 19. Campi elettromagnetici EMC (aggiornamento punto)
- 44. Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri
- 85. Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità

Ed. 1.0 Marzo 2019

- 8. Impianti elettrici in luoghi MARCI
- 9. Lavori sotto tensione
- 10. Lavori in prossimità di parti attive



23. Rischio radon
40. Luoghi MARCI



Premessa

Nella tabella seguente, sono stati riportati, suddivisi anche per macrocategorie, tutti gli Obblighi di Valutazione/Documentali (colonna 1) del [D.Lgs. 81/2008](#).

Nella colonna 2 è riportato il "Riferimento normativo", nella colonna 3 i "Tempi", dove applicabile, chiude la tabella un campo note.

Si ponga attenzione, che la Tabella, seppur elaborata da Fonti ufficiali, può non comprendere taluni aspetti, sia perché sovrapponibili con altre normative, che per l'intrinseca forma del TUS che non ha un carattere lineare e articolato.

Si sottolineano i paragrafi generali seguenti per tutti gli aspetti legati al processo di valutazione e di aggiornamento della documentazione:

Art. 18

...

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Art. 29

...

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il Documento sarà oggetto anche di integrazioni.

Sezioni

- A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI
- B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
- C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
- D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
- E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

Fonti

SPISAL Treviso

USL 12 Toscana

Certifico [D.Lgs. 81/2008](#)

(*) Nella colonna "riferimento normativo" se assente la dizione "D.Lgs" ma solo "Art...." è da riferirsi al ["D.Lgs. 81/2008"](#).



Nota

Nella Rev. 5.0 eliminati i riferimenti al [DM 10 Marzo 1998](#) e obblighi aggiornati ai decreti PI Settembre 2021 che lo sostituiranno con le date riportate:

1. [Decreto 1 Settembre 2021](#) (Decreto Controlli) - In vigore da 25.09.2022 / aggiornato dal [Decreto 15 Settembre 2022](#) (*) e dal [Decreto 31 agosto 2023](#) (**)
2. [Decreto 2 Settembre 2021](#) (Decreto GSA) - In vigore da 04.10.2022
3. [Decreto 3 Settembre 2021](#) (Decreto Minicodice) - In vigore da 29.10.2022

(*) Il [Decreto 15 Settembre 2022](#) proroga le disposizioni previste all'art. 4 [decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021](#) relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023.

(**) Il [Decreto 31 agosto 2023](#) proroga le disposizioni previste all'art. 4 [decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021](#) relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2024.



n.	Documento / Valutazione	Riferimento normativo (*)	Tempi	Note
A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI				
1	Misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori			Art. 15 ... c. 1 ... z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62. Comma introdotto dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159
2	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziende ≤ 10 dipendenti	Art 29 ... 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (aziende BRI) i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Art 28 c.3 bis In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività	La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis) entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)	Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di



				<p>modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.</p> <p>Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.</p>
--	--	--	--	---



				<p>soggetti alla direttiva 2012/18/UE (nota come Seveso III) fornendo alcuni orientamenti metodologici che possono contribuire ad una migliore attuazione della direttiva stessa relativamente agli eventi NaTech.</p> <p>La presente specifica tecnica integra la UNI 10617, che si applica comunque per la gestione di tutti i rischi associati ai pericoli di incidente rilevante dello stabilimento, ivi compresi quelli indotti da pericoli o disastri naturali o da atti deliberati.</p> <p>La presente parte della specifica tecnica fornisce i requisiti generali per la gestione del rischio NaTech e i requisiti specifici per gli eventi indotti da sisma.</p>
5	<p>Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)</p> <p>settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali</p>	<p><i>in attesa di decreto che individui i "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali..... Il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi....." (art 29 c.6 ter)</i></p>	---	---
6	<p>Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)</p> <p>Aziende esistenti e tutte le nuove aziende</p>	<p>Art. 29</p> <p>1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Art 28</p> <p>...</p> <p>3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il</p>	<p>La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.</p> <p>Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis)</p> <p>entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi</p>	<p>Art. 29</p> <p>1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>3. La valutazione dei rischi deve</p>



			<p><i>intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.</i></p> <p><i>Nota</i> <i>Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.</i></p> <p>b) con superficie lorda complessiva 1000 m²; c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;</p> <p>d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;</p> <p><i>Nota</i> <i>Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$.</i></p> <p>e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio</p> <p>La valutazione del rischio di incendi è inclusa nel documento di valutazione dei rischi.</p>	
43	Documentazione delle Procedure di prevenzione incendi per attività rientranti nell'elenco allegato al DPR 151/2011	DPR 151/2011	<p>La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio attività o della realizzazione della modifica.</p> <p>La richiesta di rinnovo va inviata ai Vigili del Fuoco ogni 5 anni, allegando una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni</p>	<p>Obbligatorio attivare le procedure di prevenzione incendi nelle attività comprese nell'allegato 1 DPR 151.</p> <p>Per le nuove attività</p> <p>Per attività in cat A: solo SCIA.</p> <p>Per attività in cat. B e C: valutazione del progetto + SCIA.</p>



			alle condizioni di sicurezza antincendio	<p>Per attività esistenti Modifiche non sostanziali</p> <p>(vedi allegato IV DM 07.08.2012): da comunicare all'atto del rinnovo.</p> <p>Modifiche sostanziali senza aggravio: Cat. A, B, C solo SCIA.</p> <p>Modifiche sostanziali con aggravio Cat. A solo SCIA</p> <p>Cat. B e C valutazione del progetto + SCIA</p> <p>Per la categoria C i controlli dei VV.F avvengono entro 60 giorni dalla SCIA con successivo rilascio del CPI;</p> <p>Per le categorie A e B i controlli avvengono entro 60 giorni anche a campione o secondo programmi, viene rilasciato su richiesta il verbale del sopralluogo</p>
44	Piano di emergenza	<p>Gestione delle emergenze Art. 43 - Disposizioni generali Art 46 - Prevenzione incendi</p> <p>Decreto 2 Settembre 2021 / Decreto GSA</p>	Prima di iniziare l'attività	<p>Decreto 2 Settembre 2021</p> <p>Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza</p> <p>1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.</p> <p>2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:</p>



				<ul style="list-style-type: none">- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
45	Planimetrie ed indicazioni schematiche antincendio	Gestione delle emergenze Art. 43 - Disposizioni generali Art 46 - Prevenzione incendi Decreto 2 Settembre 2021 / Decreto GSA		Decreto 2 Settembre 2021 4 Misure semplificate per la gestione dell'emergenza 1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.
46	Luoghi MARCI	DPR 151/2011 Classificazione Luoghi MARCI		
47	Registro antincendio	D. Lgs 151/2015		Decreto 1° settembre 2021 Allegato I



		Decreto 1° settembre 2021		<p>1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo</p> <p>D. Lgs 151/2015 Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività</p> <p>2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.</p>
48	Ambienti di lavoro	Art. 28 c. 1 Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro		
49	Ambienti lavoro vincolati	Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza luoghi di lavoro Richiesta autorizzazione vincoli urbanistici o architettonici		<u>Art. 63.</u> Requisiti di salute e di sicurezza



				<ol style="list-style-type: none">1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'<u>allegato IV</u>.2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
50	Ambienti lavoro interrati	Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei Richiesta di deroga all'uso	Le modifiche all'articolo 65, commi 2 e 3, sono inerenti le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, è soppressa la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche.	Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei <ol style="list-style-type: none">1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le



			<p>Viene altresì definita una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto;</p> <hr/> <p><i>Commi 2 e 3 come modificati da Legge 13 dicembre 2024 n. 203</i></p>	<p>lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.</p> <p>3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo.</p> <p>Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.</p> <hr/> <p>Commi 2 e 3 come modificati da Legge 13 dicembre 2024 n. 203</p>
51	Ambienti confinati	<p>Art. 28 c. 1 Art. 66 Art. 121</p> <p>3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS</p> <p>3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano</p>		<p>D.P.R. 177/2011</p> <p>...</p> <p>Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati</p> <p>Art. 3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati</p>



		<p>entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.</p> <p>3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.</p> <p>D.P.R 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>		
52	Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri	<p>Art. 286 -quinquies. Valutazione dei rischi</p> <p>1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.</p> <p>2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.</p>		<p>Decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 19</p> <p>Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.</p>
53	Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	<p>Art. 35. Riunione periodica</p> <p>1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro,</p>	Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio	Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti.



		direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: ...		Fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.
54	Registrazione interventi di addestramento lavoratori	Art. 37 ... 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.		
55	Modelli di organizzazione e di gestione	Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) 5-quater. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		Comma introdotto dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI



56	Istruzioni d'uso Libretto di manutenzione	Art. 71 ... 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; Art. 71 comma 4 lett. a) D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE		Ove necessario, corredano l'attrezzatura
57	Registro di controllo delle attrezzature	Art. 71 ... 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: ... b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.		
58	APPARECCHI/IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E PERSONE IDROESTRATTORI Libretto di omologazione o certificazione CE Dichiarazione di messa in servizio Richiesta/verbale di verifica periodica Documentazione attestante la verifica periodica delle funi/catene	Art.71 Allegato VII Decreto 11 aprile 2011 (Allegato II punto 2. Lett. c e punto 3.2.3 per le verifiche ventennali) DPR 459/96 art. 11 comma 3 (art. non abrogato dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D. Lgs. 17/ 2010 art.18.) Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013 Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98	Dichiarazione all'INAIL prima della messa in servizio (oppure omologazione con rilascio libretto) Verifiche periodiche secondo allegato VII del D. Lgs 81/08: - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL - Richiesta di verifiche periodiche successive a INAIL o Soggetto Abilitato Il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare e documentare la verifica trimestrale di funi e catene di attrezzature	L'utente trasmette all'INAIL la dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature soggette. L'INAIL procede con l'immatricolazione. Per le attrezzature messe in commercio prima del recepimento della Direttiva macchine, l'INAIL, o eventuale altro soggetto preposto, effettua l'omologazione con rilascio del libretto. Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima



	Documentazione verifica ventennale (vita residua)	<p>Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125</p> <p>Circolare MLPS n. 18 del 23 maggio 2013 (punto 1 per verifiche ventennali)</p>	non CE o secondo quanto stabilito dal libretto d'uso e manutenzione per le macchine CE.	<p>verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL.</p> <p>Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto</p> <p>Abilitato (S.A) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica;</p> <p>scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale.</p> <p>L'INAIL o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.</p>
59	SOLLEVAMENTO PERSONE CON CESTELLI Procedura di sicurezza	<p>Allegato VI p. 3.1.4</p> <p>Parere 15/SEGR/0003326 del 10 febbraio 2011</p> <p>Nota 18 aprile 2012</p>		<p>ALLEGATO VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO</p> <p>...</p> <p>3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.</p> <p>A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.</p> <p>Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza.</p>



				quota di gas utilizzata per uso domestico o similare.
77	Comunicazione installazione apparecchiature risonanza magnetica	Decreto 14 gennaio 2021 Comunicazione avvenuta installazione apparecchiature di risonanza magnetica alla regione o provincia autonoma di appartenenza e agli organi di vigilanza	Entro sessanta giorni dall'avvenuta installazione dell'apparecchiatura di risonanza magnetica	Decreto 14 gennaio 2021 Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione. (GU n.65 del 16.03.2021) Art. 3. 1. Entro sessanta giorni dall'avvenuta installazione dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante della struttura sanitaria comunica alla regione o provincia autonoma di appartenenza e agli organi di vigilanza di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dal documento allegato al presente decreto, trasmettendo la relativa documentazione tecnica.
C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)				
78	Valutazione di Idoneità dei DPI	D. Lgs 81/08 art. 77-79 - Allegato VIII DM 02/05/2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui	Prima della fornitura dei DPI	E' inclusa nel documento di valutazione dei rischi. Per i DPI non compresi nel Regolamento, si possono utilizzare, per analogia, le indicazioni delle norme UNI EN



		dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.		
79	Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori	D. Lgs 81/08 art. 77-79 - Allegato VIII DM 02/05/2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.		La documentazione della consegna non è prevista dalla normativa; tuttavia è opportuno documentare l'avvenuta consegna.
80	Dichiarazione di conformità (tutte le categorie) e/o certificazione dei DPI (II e III categoria)	Art.76 c.1 art. 77 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.		
81	Istruzioni del DPI in lingua italiana	Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.	Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.	Dovrà essere prodotta la certificazione della ditta fornitrice in relazione ai requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 DPI Si ricorda che destinatari degli obblighi sono anche o lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratori.
82	Verifica efficienza DPI			Art. 77 ... 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali



				<p>indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.</p> <hr/> <p>Comma modificato dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159</p>
--	--	--	--	--

D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE*

*si applica se sono obbligatorie la nomina del medico competente e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria

83	Invio al medico competente dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo	art. 18 comma 1 lett. g) art. 41	Prima della scadenza della precedente idoneità o del cambio mansione o dell'inserimento di un nuovo assunto (eventualmente preassuntiva).	I lavoratori privi di idoneità non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
84	Comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro Eventuale richiesta di visita di fine rapporto di lavoro	art. 18 comma 1 lett. g.bis) art. 41 comma 2 lett. e)	Prima della cessazione del rapporto di lavoro	E' necessaria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici)
85	Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di esecuzione di accertamenti in merito a uso di stupefacenti e alcool dipendenza.	art. 41 comma 4 art. 18 comma 1 lett. g) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni no alcool dipendenza) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007 (mansioni no tossicodipendenza) Provvedimento conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 (procedura per i controlli sulla tossicodipendenza)	Prima di avviare il lavoratore alla mansione Periodicità minima dei controlli droghe annuale	Per il giudizio di idoneità è obbligatoria l'effettuazione dei test per la tossicodipendenza nelle mansioni previste dall'accordo 30/10/2007.



86	Il medico fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica	art. 25 comma 1 lett. a-bis)		<p>Art. 25</p> <p>...</p> <p>1</p> <p>...</p> <p>a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute;</p> <p>_____</p> <p>Comma introdotto dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159</p>
87	Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. c)-d)-e)-e-bis	Istituita alla prima visita ed aggiornata dopo ogni visita o variazione delle condizioni di esposizione ai rischi / ripresa del lavoro	<p>La cartella è conservata con tutela del segreto professionale in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro</p> <p>_____</p> <p>Art. 25</p> <p>1. Il medico competente:</p> <p>c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di <u>rischio</u> per ogni <u>lavoratore</u> sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della</p>



				<p>nomina del medico competente; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal <u>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</u>, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;</p>
88	Protocollo della sorveglianza sanitaria	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. b)	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	Il medico elabora il protocollo in funzione della sua partecipazione alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro e dell'esito dei



				sopralluoghi periodici in ambiente di lavoro.
89	Valutazione collettiva e anonima dell'esito della sorveglianza sanitaria.	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. i)	Annuale	Presentazione in forma scritta in occasione delle riunioni previste dall'art. 35.
90	Contributo del medico competente all'organizzazione del primo soccorso, alla valutazione dei rischi, alla formazione e alle misure di prevenzione	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. a)	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	<p>Il medico competente deve fornire indicazioni sull'organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali (minimi) previsti dal DM 388/2003.</p> <p>Il medico competente deve essere coinvolto nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione per le parti di sua competenza.</p>
91	Documentazione del sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro, nei cantieri o valutazione del POS	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. l) art. 104 comma 2	Di norma annuale (periodicità diversa deve essere motivata nel documento di valutazione dei rischi)	Il medico competente ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Nei cantieri inferiori a 200 uomini giorno è ammesso che sia esaminato il POS invece di effettuare il sopralluogo.
92	Giudizio di idoneità dei lavoratori occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria (inclusa, ove pertinente, l'esecuzione dei test per la tossicodipendenza)	art. 18 comma 1 lett. g) art. 18 comma 1 lett. c) art. 18 comma 1 lett. bb) art. 41 commi 6 – 6 bis	Dopo ogni visita	Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro che al lavoratore, documentando la data di consegna ai fini di eventuale ricorso avverso.
93	Invio comunicazione allegato III B	D.Lgs. 81/08 Art. 40 comma 1	Entro il 30 marzo di ogni anno	<p>La comunicazione riguardante la sorveglianza sanitaria deve essere trasmessa dal Medico Competente alla ASL per via telematica mediante il portale INAIL.</p> <p>Non si tratta di un obbligo a carico dell'azienda ma è necessario che il datore di lavoro vigili sull'operato del medico competente.</p>



94	Richiesta cartella sanitaria e di rischio precedente rapporto	Art. 25 comma 1 lett. e-bis) (lettera introdotta da Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 / convertito Legge 3 luglio 2023 n. 85)	In occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva	Art. 25 ... e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento
95	Giudizio di idoneità alla mansione dopo ripresa del lavoro	Art. 41 comma 2 lett. e-ter		Art. 41 ... 2 ... e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. _____
96	Visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso	Art. 41 comma 2 e-quater		Art. 41 ... 2 ... e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo,



	di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope			<p>in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.</p> <hr/> <p>Comma introdotto dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159</p>
97	Prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche in sede di visita preventiva dalle risultanze della cartella sanitaria	Art. 41 comma 2-bis		<p>Art. 41</p> <p>...</p> <p>2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione,</p>



				<p>qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.</p> <p>_____</p> <p>Comma introdotto dalla Legge 13 dicembre 2024 n. 203</p>
E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI				
98	Comunicazione lavoratori autonomi occasionali	Art. 14 c. 1	Prima avvio attività	<p>Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</p> <p>...</p> <p>Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.</p>
99	Tirocinanti	Art. 2 c. 12 lett. a) L. n. 234/2021	Prima avvio attività	<p>Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>
100	Lavoratori distaccati	Art. 3 ... 6. Nell'ipotesi di distacco del <u>lavoratore</u> di cui all'articolo 30 del <u>decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</u> , e successive modificazioni, tutti gli obblighi di <u>prevenzione</u> e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui	Prima del distacco	<p>Il distaccante informa / forma il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.</p>



		rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.		
101	Notifica di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché di ampliamenti e ristrutturazioni in cui siano impiegati più di tre dipendenti.	D. Lgs 81/08: Art. 67 come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013 DM 18 aprile 2014	Contestualmente all'inizio attività	La notifica è presentata tramite il SUAP utilizzando il modello di comunicazione in allegato al DM 18 aprile 2014
102	Lavoro agile	Legge 22 maggio 2017 n. 81 Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile art. 22 co.1 L. 81/2017		Art.. 3 Campo di applicazione ... 7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»; Comma introdotto dall'Art. 11 della Legge 11 marzo 2026 n. 34 (GU n. 68 del 23.03.2026) Art. 11. Salute e sicurezza per le



				<p>prestazioni in modalità agile</p> <hr/> <p>Legge 22 maggio 2017 n. 81</p> <p>Capo II LAVORO AGILE</p> <p>Art. 18. Lavoro agile</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.</p> <p>2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.</p> <p>3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30</p>
--	--	--	--	---



				<p>marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.</p> <p>3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.</p> <p>3-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro</p>
--	--	--	--	--



				<p>agile, secondo quanto disposto dal comma 3-bis, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.</p> <p>4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.</p> <p>5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>...</p> <p>Art. 22. Sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.</p> <p>2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di</p>
--	--	--	--	--



				prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
103		Art. 242 c. 6 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche	Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni	In accordo con il nuovo c. 6 Art. 242 del D.Lgs 81/2008 introdotto dal D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 (GU n.145 del 09-06-2020) ed in vigore dal 24 giugno 2020.
104	Registro degli esposti a cancerogeni	Art. 243	Al momento dell'istituzione (inizio attività con esposizione) Al momento della cessazione	Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno, il valore dell'esposizione, ove noto. Consegna copia del registro all'INAIL e all'ASL. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.
105	Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni	Art. 243 commi 3 e 8	A richiesta	Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischi
			Ogni 3 anni	Comunica le variazioni a INAIL e ASL



106	Comunicazione RLS			<p>Art. 18</p> <p>...</p> <p>1</p> <p>...</p> <p>aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;</p>
107	Documentazione della consultazione del RLS nei casi previsti	<p>Art 18 lett. s)</p> <p>Art 50 comma1 lett. b, c, d</p> <p>Art 35</p> <p>Art 37</p> <p>Art 29 comma 2</p> <p>Art 63 comma 5</p> <p>Art 102 comma 1</p> <p>Art 241 comma 1</p> <p>Art 253 comma 3</p> <p>Art 254 comma 3</p> <p>Art 257 comma 2</p>	Prima di attuare ciascun adempimento	<p>La consultazione è obbligatoria per:</p> <p>Art 50 lett b: valutazione rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda</p> <p>Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antiincendio, primo soccorso, medico competente</p> <p>Art 50 lett d: organizzazione della formazione</p> <p>Art 35: riunione periodica annuale</p> <p>Art 29: valutazione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi</p> <p>Art 63 comma 5: adozione di misure alternative in caso di vincoli urbanistici o architettonici</p>



				<p>Art 102 comma 1: per accettazione piano sicurezza e coordinamento e modifiche richieste dall'impresa esecutrice</p> <p>Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni</p> <p>Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fibre amianto aerodisperse</p> <p>Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto ed è necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di riposo in base all'impegno fisico richiesto e alle condizioni climatiche</p> <p>Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite di concentrazione di amianto in aria (art 254)</p>
108	Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III	Art. 269 comma 1	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi
109	Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A ai fini dell'organizzazione del primo soccorso	D.M. 388/2003	Al momento dell'inizio attività (o in prima applicazione, quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore)	Appartengono al gruppo A I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui AL d.Lgs 105/2015 Seveso III, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n.



				<p>624, lavori in sottoterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni</p> <p>II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale</p> <p>III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.</p>
110	Relazione alla ASL e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto	Legge 257/92: Art. 9	Entro febbraio di ciascun anno	<p>Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASL, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:</p> <p>a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;</p> <p>b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici</p> <p>degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni</p>



				<p>dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;</p> <p>c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;</p> <p>d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.</p>
111	Comunicazione presenza amianto floccato o in matrice friabile negli immobili	<p>Legge 257/92:</p> <p>Art. 12 commi 5 e 2</p> <p>DM 06/09/1994</p> <p>Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione"</p>	Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica	La comunicazione deve essere inviata alla ASL dal proprietario dell'immobile.
112	Autorizzazione all'acquisto di GAS tossici	<p>R.D. 147/1927</p> <p>Art. 55</p>	Prima dell'acquisto	Domanda indirizzata al Questore
113	Autorizzazione all'utilizzo di GAS tossici	<p>R.D. 147/1927</p> <p>Artt. 5-9</p>	Prima di iniziare l'attività	<p>Domanda indirizzata al Questore</p> <p>L'utilizzo in centri abitati, aperta campagna, a bordo di navi e nei porti va autorizzato volta per volta.</p>
114	Autorizzazione alla conservazione e custodia di GAS tossici	<p>R.D. 147/1927</p> <p>Artt. 10-16</p>	Prima di iniziare l'attività	<p>Quando si tratta di più gas diversi per composizione devono essere presentate altrettante separate domande.</p> <p>Domanda indirizzata al Sindaco.</p>
115	Autorizzazione al trasporto di GAS tossici	<p>R.D. 147/1927</p> <p>Art. 23</p>	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore.
116	Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità	<p>R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.P.S)</p> <p>Art. 68. (Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o</p>	<p>Prima dell'apertura attività (almeno 30 giorni)</p> <p>Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926). L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per</p>	<p>- Domanda indirizzata al Questore.</p> <p>- Istanza di Licenza al SUAP / Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo</p>



		<p>trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.</p> <p>Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.</p>	<p>l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.</p>	
117	Libro Unico del Lavoro (LUL)	<p>L. 112/2008</p> <p>Artt. 39 e 40</p>	Prima di iniziare l'attività	DL o Delega al professionista abilitato o al centro servizio dell'associazione di categoria per la tenuta del LUL
118	Tracciamento mancati infortuni			<p>Previsto da Art. 15 del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (GU n. 254 del 31 ottobre 2025) convertito da Legge 29 dicembre 2025 n. 198 (GU n. 301 del 30.12.2025)</p> <p>Previste: Linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.</p>



Fonti:

SPISAL Treviso
USL 12 Toscana
Certifico D.Lgs. 81/2008

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 10.0 2026
©Copia autorizzata Abbonati
ID 4503 | 01.05.2026
Permalink: <https://www.certifico.com/id/4503>
[Policy](#)

